



COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 29/01/2018

COMMISSIONE DISCIPLINARE
FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Procedimento disciplinare - sportivo n. 1/2017

OGGETTO: *Errata corrige* inerente il provvedimento emesso il giorno 11 gennaio 2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale FSGC n. 23 del 11/01/2018, e provvedimento emesso il 25 gennaio 2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale FSGC n. 26 del 26/01/2018.

La Commissione rilevato che, nella determinazione complessiva delle sanzioni poste a carico del signor La Monaca Massimiliano, di cui al deferimento della Procura Federale del 29 novembre 2017 nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1/2017, per mero errore di calcolo è stata indicata, tanto nel dispositivo emesso il giorno 11 gennaio 2018, quanto nelle motivazioni di cui al provvedimento emesso il 25 gennaio 2018, la squalifica complessiva in anni 2 e mesi 1, anziché quella corretta in **anni 2 e mesi 6**, come desumibile dalla somma delle singole sanzioni previste con riferimento a ciascuna contestazione sollevata, ovvero:

- **anni 1, mesi 10 e giorni 15 di qualifica** ed € 1.550,00 di ammenda per la violazione dell'**art. 6, comma 1°**;
- **mesi 6 di squalifica** per la violazione dell'**art. 1, comma 2°**;
- **mesi 1 e giorni 15 di qualifica** ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'**art. 5, comma 2°**,

DISPONE

a correzione del mero errore di calcolo cui sopra, che le sanzioni irrogate nei confronti del signor La Monaca Massimiliano, debbano intendersi ad ogni effetto, in complessivi **anni 2 e mesi 6**, oltre all'ammenda di complessivi € 1.700,00, fermo ed invariato tutto il resto.

Si riporta quindi, il testo corretto del dispositivo e delle motivazioni con specifico riferimento alla posizione del signor La Monaca Massimiliano:

*“11) accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all'art. 1, comma 2°, Reg. Disciplina, ed all'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina, irroga la sanzione complessiva di **anni due e mesi 6 di squalifica ed € 1.700,00 di ammenda a carico del tesserato signor La Monaca Massimiliano, di cui anni 1, mesi 10 e giorni 15 di squalifica ed € 1.550,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 2°, e mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°;**” (dispositivo);*

*“Stante quanto sopra, codesta Commissione **accoglie il deferimento della Procura Federale della FSGC e per l'effetto accertata la responsabilità per le violazioni ascritte di cui all'art. 6, comma 1° Reg. Disciplina, all'art. 1, comma 2°, Reg. Disciplina ed all'art. 5, comma 2°, Reg. Disciplina,***



*irroga, ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 32 Reg. Disciplina (Collaborazione degli incolpati), la sanzione di anni 1, mesi 10 e giorni 15 di squalifica ed € 1.550,00 di ammenda per la violazione dell'art. 6, comma 1°, la sanzione, in continuazione con l'illecito disciplinare più grave, di mesi 6 di squalifica per la violazione dell'art. 1, comma 2°, e la sanzione, in continuazione con gli altri illeciti disciplinari, di mesi 1 e giorni 15 di squalifica ed € 150,00 di ammenda per la violazione dell'art. 5, comma 2°, e per complessivi **anni due e mesi 6 di squalifica ed € 1.700,00 di ammenda a carico del tesserato signor **La Monaca Massimiliano****" (motivazioni).*

Si dispone la notifica del presente provvedimento al signor La Monaca Massimiliano, alla Procura Federale, al Presidente della FSGC ed al Consiglio Federale della FSGC.

San Marino, li 29 gennaio 2018

Avv. Alberto Albertini

Renzo Guidi

Marino Casadei

La Segreteria - Elisa Felici